

OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO

**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO
DELLE INFORMAZIONI**

(Edizione Luglio 2016)

INDICE

Articolo 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 2 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	4
Articolo 3 CLASSIFICAZIONE E GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI.....	4
Articolo 4 RAPPORTI CON TERZI.....	6
Articolo 5 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
Articolo 6 RITARDO NELLA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE.....	6
Articolo 7 SONDAGGI DI MERCATO	8
Articolo 8 MISURE A CARICO DEI RESPONSABILI DI EVENTUALI INFRAZIONI.....	8

Articolo I SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 La presente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni (la "**Procedura**") è adottata in conformità a quanto raccomandato dall'art. I.C.I del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Riservate (come di seguito definite) e delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) e alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la "**Società**") e le società da essa controllate (le "**Società Controllate**") ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"). La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro nella riunione del 12 ottobre 2015 ed è stata successivamente modificata al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il "**MAR**").
- 1.2 La presente Procedura si applica a tutte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Riservate e/o alle Informazioni Privilegiate. Sono destinatari della presente Procedura gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della Società e delle Società Controllate e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e delle Società Controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, (di seguito "**Destinatari**").
- 1.3 Ai sensi dell'art. 7, primo comma, del MAR per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una Società Controllata o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società, che se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (di seguito, collettivamente, le "**Informazioni Privilegiate**").
- 1.4 Ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, del MAR, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
- 1.5 Ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del MAR, per informazione che, se comunicata al

pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

- 1.6 Per Informazione Riservata si intende qualsiasi informazione, dato o documento riservato relativi alla Società e/o alle Società Controllate suscettibile di evolvere in un'Informazione Privilegiata, ossia un'informazione a cui manca ancora uno dei requisiti di cui all'articolo 7, primo comma, del MAR (in particolare i requisiti di "precisione" di cui al secondo comma) e per la quale non sussistono pertanto gli obblighi di diffusione al mercato (di seguito, collettivamente, le "**Informazioni Riservate**").

Articolo 2 **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

2.1 I Destinatari sono tenuti a:

- (i) mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque fuori dai casi imposti dalla legge;
- (ii) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente nel corso dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne sono in possesso, e, in particolare, a fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o delle Società Controllate;
- (iii) assicurare che le Informazioni Riservate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate secondo quanto previsto in questa Procedura o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio;
- (iv) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni dal successivo articolo 5 della presente Procedura.

2.2 Le disposizioni di cui al paragrafo che precede si applicano anche alle Informazioni Privilegiate sino alla loro effettiva comunicazione al pubblico.

2.3 I comportamenti dei soggetti esterni alla Società e/o alle sue Società Controllate che, a qualsiasi titolo, hanno un analogo accesso ad Informazioni Riservate o Privilegiate sono disciplinati dalle regole poste da appositi accordi di riservatezza, anche in osservanza di quanto disposto dalla presente Procedura.

Articolo 3 **CLASSIFICAZIONE E GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI**

3.1 La classificazione delle informazioni quali Informazioni Riservate o Privilegiate è rimessa, secondo i casi, ai seguenti soggetti:

- a) nel caso in cui le informazioni riguardino eventi la cui decisione compete al Consiglio di Amministrazione, la classificazione è rimessa al Presidente o al Consiglio di

Amministrazione stesso;

- b) nel caso in cui le informazioni riguardino eventi la cui decisione compete ad un organo delegato, è rimessa all'organo delegato competente, eventualmente coadiuvato dal proprio riporto organizzativo diretto incaricato dell'operazione e/o dell'attività che determina l'insorgenza di un'informazione Riservata o Privilegiata;
- c) nel caso di informazioni emerse nel corso di riunioni dell'Organismo di Vigilanza, del Comitato per il Controllo Interno o di altri organi collegiali istituiti dal Consiglio di Amministrazione, la classificazione è rimessa all'organo collegiale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nel caso in cui le informazioni riguardino dati e situazioni contabili, la classificazione è rimessa al *Chief Financial Officer* di concerto con il Presidente;
- e) nel caso di altre informazioni comunque emerse, la classificazione è effettuata dal primo riporto organizzativo competente della funzione nella quale rientra l'informazione, di concerto con il Presidente.

3.2 Ogni dipendente della Società che venga in qualsiasi modo a conoscenza di una informazione da questi ritenuta Riservata ovvero Privilegiata, deve darne immediata comunicazione al proprio responsabile di funzione affinché questi, senza indugio, provveda a valutare la natura dell'informazione come indicato alla lettera e) del paragrafo 3.1 che precede.

3.3 I responsabili della classificazione delle informazioni ai sensi del precedente punto 3.1 devono curare che le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate siano conosciute dai soli soggetti per i quali tale conoscenza sia necessaria per l'espletamento delle proprie mansioni o incarichi professionali e i soggetti messi a conoscenza delle predette Informazioni devono essere resi edotti dal responsabile dei doveri che derivano da tale conoscenza, nonché delle sanzioni in cui possono incorrere in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni ovvero di inottemperanza alle norme della presente Procedura.

3.4 Le Società Controllate sono portate a conoscenza della presente Procedura, mediante apposita comunicazione agli organi amministrativi che dovranno prendere atto della comunicazione della Società e adottare, compatibilmente con la struttura organizzativa e le dimensioni delle Società Controllate, adeguate misure per la gestione delle Informazioni Riservate e Privilegiate

3.5 Le Società Controllate adottano, ai fini della classificazione delle informazioni, un procedimento analogo a quello di cui al precedente punto 3.1. I capi azienda delle Società Controllate (amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato, a seconda dei casi) sono tenuti ad informare la Società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che, in base alla classificazione operata internamente, costituisca o possa costituire Informazione Riservata o Informazione Privilegiata, affinché il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne valuti la rilevanza.

3.6 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione ritenga che l'informazione riferita debba essere effettivamente qualificata come Informazione Riservata o Privilegiata ai sensi della presente Procedura, ne darà comunicazione al capo azienda che avrà quindi la responsabilità di garantire che l'Informazione Riservata o Privilegiata venga trattata secondo modalità analoghe a quelle descritte nel precedente punto 3.3.

Articolo 4 RAPPORTI CON TERZI

- 4.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari e investitori istituzionali, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato e avvenire esclusivamente per il tramite della Funzione "Investor Relator" della Società.
- 4.2 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.

Articolo 5 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 5.1 La responsabilità della strategia della comunicazione al pubblico riguardante le Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
- 5.2 La gestione delle procedure di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è di competenza della Funzione "Investor Relator".
- 5.3 Qualora un'informazione sia stata classificata quale Informazione Privilegiata all'esito del processo di valutazione di cui all'art. 3, la divulgazione verrà effettuata a cura della Funzione "Investor Relator", che provvederà alla predisposizione di un apposito comunicato che, previa approvazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, e, qualora ritenuto dai medesimi opportuno, dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato senza indugio nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 17 del MAR e dal Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999.
- 5.4 Prima della diffusione del comunicato di cui al precedente paragrafo 5.3 nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e delle società da essa controllate riguardo alle Informazioni Privilegiate.
- 5.5 In ogni caso, la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli strumenti finanziari quotati emessi dalla Società.

Articolo 6 RITARDO NELLA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE

- 6.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società – con decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;

- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

6.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società – con decisione assunta dal Presidente e dall'Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 6.1.

6.3 Qualora la comunicazione di un'Informazione Privilegiata sia ritardata conformemente ai precedenti paragrafi 6.1 o 6.2, dev'essere tempestivamente aperta una Sezione Distinta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e tutti coloro che sono, o che vengono successivamente, a conoscenza dell'Informazione Privilegiata prima della sua comunicazione al pubblico, dovranno esservi iscritti.

6.4 Quando ha ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società notifica tale ritardo alla Consob e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, immediatamente dopo che l'informazione è stata comunicata al pubblico e, in ogni caso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente¹.

6.5 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

6.6 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente ai precedenti paragrafi 6.1 o 6.2 e la riservatezza di tali informazioni non sia più garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico. Il presente paragrafo include le situazioni in cui un rumor di mercato si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

¹ V. art. 4 del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016](#) e [comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016](#) della Consob.

Articolo 7 SONDAGGI DI MERCATO

- 7.1 Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori.
- 7.2 La Società – con decisione assunta dal Presidente e dall’Amministratore Delegato anche in via fra loro disgiunta o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 11 del MAR e dalla relativa normativa di attuazione.

Articolo 8 MISURE A CARICO DEI RESPONSABILI DI EVENTUALI INFRAZIONI

- 8.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura, la Società e sue Società Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni di legge applicabili. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti e dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o regolamento interno; per quanto riguarda i collaboratori e/o consulenti esterni la risoluzione per inadempimento del rapporto in essere; per gli amministratori e sindaci, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.
- 8.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’art. 193 del TUF, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.